Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 18 marzo 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1978, n. **56.**

Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, ed ulteriormente prorogati dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977, n. 30;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recanti norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonchè le loro successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 313, recante nuove norme sugli autoveicoli industriali;

Visti i decreti del Ministro per i trasporti in data 10 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976, 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977 e 12 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 25 novembre 1977, concernenti adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge 5 maggio 1976, n. 313 ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Considerato che si rende necessario emanare le norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono approvate le norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, che, vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 23

NORME DI ESECUZIONE RELATIVE AL TITOLO III DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1.

(Art. 50 della legge n. 298)

Le tariffe obbligatorie sono costituite dal complesso di norme riguardanti le disposizioni generali e le condizioni di applicazione, la classificazione delle merci, il prontuario delle distanze tariffarie, le tabelle dei prezzi di trasporto applicabili e le prestazioni accessorie e sono fissate, messe in vigore e pubblicate con le modalità di cui all'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ed ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2.

(Art. 51 della legge n. 298)

Agli effetti di quanto prescritto dall'art. 51, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, gli autotrasportatori che non dispongono di propri uffici devono esibire le tariffe a richiesta del mittente.

Art. 3.

(Art. 52 della legge n. 298)

Per la determinazione del prezzo di base, il calcolo del costo medio delle prestazioni di trasporto deve essere riferito ad una impresa che eserciti l'attività di autotrasporto, prevalentemente a carico completo, che non svolga servizi speciali nè abbia attrezzature specializzate e che disponga di sette autoveicoli, di una capacità complessiva di 140 tonn. di carico utile, e di tredici dipendenti di cui dieci autisti.

Art. 4.

(Art. 52 della legge n. 298)

Le percorrenze medie da prendere a base del calcolo devono riferirsi a 60.000 km/anno per ciascun autoveicolo o complesso di autoveicoli dell'impresa ipotizzata.

Art. 5.

(Art. 52 della legge n. 298)

Per gli oneri finanziari imputabili ai capitali investiti, si provvederà come segue:

a) per quanto attiene al capitale rappresentato dai veicoli, si applicherà un saggio di interesse di tre punti superiore al tasso ufficiale di sconto;

b) per quanto attiene alle immobilizzazioni rappresentate da rimesse, impianti, aree, depositi e simili, sarà applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

L'ammontare del capitale risultante da immobilizzazioni tecniche diverse dai veicoli non potrà essere superiore al 30% del capitale rappresentato dai veicoli;

c) per quanto attiene agli ammortamenti, si applicheranno le norme previste dalle leggi fiscali.

Art. 6.

(Art. 52 della legge n. 298)

Il comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nel presentare le proposte delle tariffe di trasporto, a norma dell'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve corredarle di una relazione illustrativa nella quale vengono messi in evidenza i criteri adottati nell'analisi dei costi, il periodo di tempo cui si riferiscono le rilevazioni dei costi stessi, le fonti utilizzate e le altre informazioni che hanno portato al definitivo calcolo dei costi in base ai quali sono stati determinati i livelli tariffari.

Art. 7.

(Art. 53 della legge n. 298)

Il Ministro per i trasporti invierà le proposte delle tariffe e delle relative condizioni generali di applicazione, predisposte dal comitato centrale per l'albo, nonchè la relazione illustrativa di cui al precedente art. 6, alle regioni ed alle rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati, che potranno far pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio le proprie eventuali osservazioni.

Art. 8.

(Art. 52 della legge n. 298)

Le tariffe, determinate ai sensi dell'art. 52 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono costituite da tabelle tariffarie chilometriche che indicano i prezzi massimo e minimo da applicare per ogni 100 kg di merce trasportata in relazione alla distanza tariffaria esistente tra il luogo di carico e quello di scarico della spedizione.

Le tariffe sono differenziate secondo le varie classi di merce, partendo dalla classe di base, e, nell'ambito di ciascuna classe, secondo le varie categorie di peso della spedizione, denominate condizioni di tonnellaggio. I relativi parametri di differenziazione vengono stabiliti nelle disposizioni generali e condizioni di applicazione.

In tali disposizioni generali e condizioni di applicazione possono inoltre essere previste maggiorazioni o riduzioni in percentuale delle tariffe per differenziarle anche in relazione alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione, ad alcune relazioni di traffico ed ai termini di consegna.

Non è ammessa la stipulazione di contratti particolari o speciali, sotto qualsiasi forma, i quali prevedano prezzi di trasporto non compresi nella forcèlla e comunque non rientranti nella disciplina tariffaria prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 9.

(Articoli 52 e 66 della legge n. 298)

Per attuare una differenziazione dei prezzi tariffari in relazione alla diversa natura delle merci si deve operare una suddivisione delle stesse in classi tariffarie, previa elaborazione di una nomenclatura e di una classificazione merceologica.

La nomenclatura e classificazione delle merci ai fini tariffari deve far parte integrante, ai sensi del successivo art. 14, delle condizioni di applicazione delle tariffe e deve essere stabilita in base ai criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 10.

(Articoli 52 e 66 della legge n. 298)

Per la nomenclatura delle merci si fa riferimento alla «Struttura analitica della nomenclatura uniforme per le statistiche dei trasporti (NST)», stabilita dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

La classificazione delle merci deve essere basata sulle caratteristiche delle stesse in funzione delle prestazioni di trasporto che esse richiedono e dell'eventuale necessità dell'impiego di veicoli dotati di attrezzature particolari. A tal fine devono essere considerati in via principale i seguenti elementi:

l'attitudine al carico e l'ingombro della merce;

il condizionamento;

il rischio di avarie;

l'incompatibilità al carico promiscuo con altre merci;

il valore, per quanto esso incida sui costi e sulle cure nel corso del trasporto;

le particolari difficoltà ed i pericoli derivanti dal trasporto.

Art. 11.

(Articoli 52 e 66 della legge n. 298)

Le merci vanno ordinate in tre classi.

La suddivisione in classi deve essere stabilita secondo i seguenti criteri.

Le merci che presentano caratteristiche medie e che richiedono prestazioni di trasporto normali vanno assegnate alla classe di base o classe normale (classe II), alla quale, in sede di formazione di prezzi, sarà riferito il prezzo medio di trasporto o prezzo di base.

Alla classe superiore (classe I), alla quale sarà riferito un prezzo maggiore, sono attribuite le merci che richiedono condizioni, caratteristiche e prestazioni di trasporto sensibilmente più onerose mentre quelle merci che richiedono prestazioni meno onerose e necessitano di minori cure vanno assegnate ad una classe inferiore (classe III), alla quale sarà riferito un prezzo inferiore a quello di base.

Le merci indicate genericamente e quelle che danno adito a dubbi per la loro attribuzione ad una determinata classe sono assegnate alla classe normale (classe II).

Art. 12.

(Articoli 52 e 66 della legge n. 298)

Per il trasporto di quelle merci che, per le loro caratteristiche peculiari ed il loro trattamento, richiedono condizioni e prestazioni di trasporto diverse da quelle normalmente fornite e più complesse, per cui le tariffe normali non sarebbero remunerative, possono essere previste tariffe speciali commisurate alle particolari esigenze del trasporto.

Art. 13.

(Art. 52, terzo comma, della legge n. 298)

Nelle disposizioni generali e condizioni di applicazione delle tariffe sono stabilite le percentuali di riduzione da apportare ai livelli tariffari normalmente applicabili, commisurandole ai

quantitativi di merce trasportata espressi in tonnellate-chilometro, nel caso in cui il mittente si impegni per iscritto a commissionare ad uno stesso vettore, in un periodo di tre mesi consecutivi, l'effettuazione di determinate prestazioni di trasporto.

La prestazione globale in tonnellate-chilometro è ricavata dalla somma delle tonnellate-chilometro delle singole spedizioni effettuate nel periodo considerato. Per il calcolo delle tonnellate-chilometro di ciascuna spedizione si moltiplica il peso della merce per la distanza in base alla quale è stato calcolato il prezzo di trasporto.

L'impegno scritto del mittente deve essere inviato, a cura del vettore, alle autorità preposte al controllo tariffario.

Nella lettera di vettura, di cui al successivo art. 16, deve essere fatta annotazione della prestazione in tonnellate-chilometro per la quale il mittente si è impegnato.

Art. 14.

(Art. 53 della legge n. 298)

Le disposizioni generali e le condizioni di applicazione delle tariffe devono contenere tutte le previsioni necessarie per una congrua applicazione delle norme tariffarie anche in relazione alle rilevanti difformità riscontrabili nel trasporto su strada.

In particolare devono specificare gli elementi che seguono:

ambito di applicazione;

utilizzazione del documento di trasporto;

definizione di spedizione;

prestazioni rientranti nel prezzo di trasporto;

calcolo della distanza tariffaria;

percorsi a bordo di traghetti marittimi, lacuali e fluviali;

ripartizione delle merci in classi tariffarie; nomenclatura e classificazione delle merci;

determinazione dei parametri di differenziazione delle tariffe in base alle classi ed alle condizioni di tonnellaggio;

definizione e determinazione del peso tassabile;

spedizioni costituite da merci di classi tariffarie diverse;

spedizioni raggruppate di merci inviate da uno stesso mittente a più destinatari;

maggiorazioni per alcuni trasporti con determinati autoveicoli dotati di particolari attrezzature;

condizioni per l'applicazione delle riduzioni per trasporti continuativi di quantitativi di merci espressi in tonnellate-chilometro effettuati in un determinato periodo;

termine di pagamento del prezzo delle prestazioni di trasporto;

prestazioni accessorie (indennizzi per la sosta, orari e giornalieri; rimborso di spese non rientranti nella tariffa, quali, ad esempio, i diritti per l'utilizzazione di traghetti, ponti, autostrade e trafori e le eventuali spese gravanti sulla merce).

Art. 15.

(Art. 55 della legge n. 298)

Il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario quando è stato promossso da un mediatore o da un agente.

Art. 16.

(Art. 56 della legge n. 298)

1. — Per ogni spedizione soggetta al regime tariffario è obbligatoria la compilazione del documento di trasporto di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, denominato « lettera di vettura », in almeno quattro esemplari originali, firmati dal vettore.

La lettera di vettura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) luogo e data di compilazione;

b) nome e indirizzo del mittente;

c) nome e indirizzo del vettore;

d) luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;

e) nome e indirizzo del destinatario;

f) denominazione corrente della natura della merce; genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;

g) il numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;

h) peso lordo, o, per le merci voluminose, volume in m^3;

i) istruzioni del mittente;

j) riserve ed osservazioni del trasportatore.

2. — L'esemplare della lettera di vettura trattenuto dal vettore e quello destinato al controllo tariffario devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

a) il peso tassabile;

b) la distanza tariffaria;

c) il riferimento alla tariffa applicata;

d) il numero di posizione della merce risultante dalla classificazione tariffaria delle merci;

e) altre condizioni che incidono sul prezzo di trasporto;

f) il prezzo di trasporto, il prezzo dei servizi accessori e le spese da rimborsare al vettore;

g) le indicazioni sull'intervento dell'ausiliario di trasporto come prescritto dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 17.

(Articoli 56 e 66 della legge n. 298)

Per i trasporti soggetti al regime tariffario previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese devono adottare, per ciascun autocarro, un giornale di bordo con copie staccabili, nel quale deve essere registrato di volta in volta, all'inizio del viaggio, ogni trasporto effettuato, con l'indicazione degli elementi atti ad individuare il trasporto stesso nonchè il riferimento al documento di trasporto compilato.

Art. 18.

(Art. 56 della legge n. 298)

Gli esemplari della lettera di vettura destinati al controllo, debitamente compilati, unitamente alle copie staccabili del giornale di bordo di cui al precedente art. 17, devono essere inviati, a cura del vettore, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della provincia dove ha sede l'impresa di trasporto entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i trasporti.

Art. 19.

(Art. 56 della legge n. 298)

Il Ministro per i trasporti stabilirà, con propri decreti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i modelli uniformi della lettera di vettura e del giornale di bordo e le relative modalità di impiego.

Art. 20.

(Art. 66 della legge n. 298)

La distanza tariffaria, in base alla quale deve essere calcolato il prezzo di trasporto, è la distanza intercorrente tra il luogo di carico e quello di scarico della spedizione, indicata nella lettera di vettura e calcolata in base al prontuario delle distanze tariffarie annesso alle tariffe.

Il prontuario delle distanze tariffarie deve contenere le distanze più brevi fra i capoluoghi di provincia e fra i principali centri di traffico e nodi stradali delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali più frequentate, escluse le autostrade con pagamento di pedaggio.

Per la località di carico o di scarico che non figuri nel prontuario delle distanze, bisogna calcolare su di una carta stradale al 1:200.000, la distanza fra detta località e quella più vicina, contenuta nel prontuario e posta sul percorso previsto, e quindi sommarla alla distanza del tratto di percorso rilevata dal prontuario stesso.

Ai fini del calcolo del prezzo di trasporto per le distanze inferiori a 10 km si conteggiano 10 km.

Art. 21.

(Art. 66 della legge n. 298)

Il controllo tariffario deve espletarsi in tre diverse forme:

controllo sulla base dei documenti di trasporto inviati dalle singole imprese, ad opera degli uffici provinciali M.C.T.C.;

controllo su strada, nel corso del trasporto, ad opera degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.;

controllo presso le imprese di trasporto, i mittenti, i destinatari e gli ausiliari del trasporto ad opera dei funzionari della Direzione generale M.C.T.C. e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Il Ministro per i trasporti stabilirà le relative modalità operative.

Il Ministro per i trasporti
LATTANZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. 57.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Liberatrice dai Flagelli, in Boscoreale.

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nola 1° dicembre 1974, integrato con due dichiarazioni datate 30 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS. Liberatrice dai Flagelli, in Boscoreale (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 61

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Carpenteria apuana, in Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la Carpenteria apuana di Massa, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Carpenteria apuana di Massa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Cappellificio Alfa Geri, in Montevarchi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che il Cappellificio Alfa Geri di Montevarchi (Arezzo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Cappellificio Alfa Geri di Montevarchi (Arezzo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 agosto 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2289)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, in Milano, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento di Novara, con effetto dal 25 maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 8 marzo 1977 e 9 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento di Novara, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega international, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mega international di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1975, 19 maggio 1975, 6 dicembre 1975, 4 marzo 1976, 4 maggio 1976, 7 febbraio e 15 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega international di Faenza (Ravenna), è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGS ATES Componenti elettronici, stabilimento di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. SGS ATES - Componenti elettronici, stabilimento di Catania, con effetto dal 23 febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 7 gennaio 1977 e 31 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGS ATES Componenti elettronici, stabilimento di Catania, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Taro - Confezioni, in Fontanellato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Val di Taro - Confezioni di Fontanellato (Parma), con effetto dal 1° giugno 1976;
Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1977 e 21 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Taro - Confezioni di Fontanellato (Parma), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), con effetto dal 18 marzo 1974;
Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1975, 17 maggio 1975, 19 maggio 1975, 14 gennaio 1976, 8 giugno 1976 e 23 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2298)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Max Novo Italia, in Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Max Novo Italia, con sede in Novara, con effetto dal 3 giugno 1976;
Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1977 e 20 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Max Novo Italia, con sede in Novara, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1978.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, con effetto dall'11 novembre 1974;
Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1975, 2 dicembre 1975, 15 settembre 1976, 28 aprile 1977 e 28 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2297)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 1.134.940.000.000, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, ed, in particolare, l'art. 20 il quale stabilisce che alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 8.075 miliardi, si provvede fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti a medio o lungo termine oppure attraverso l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute all'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, al netto degli oneri per interessi e spese relativi all'anno 1978;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento della somma di lire 1.000 miliardi, in conto del predetto importo, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito;

Visto il richiamato art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, il quale, fra l'altro, prevede che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi in genere mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere i suddetti certificati speciali di credito, al fine di reperire sollecitamente i fondi occorrenti;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1989, per l'importo di L. 1.134.940.000.000 alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 86,50 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse: 10 % annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartito in dieci serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1989.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1980 e l'ultima il 1° luglio 1989, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 5 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1980, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « PROVVEDIMENTI PER LA FINANZA LOCALE » « DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1989 » « PRIMA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ». Sul corpo del titolo viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1989 » « PRIMA EMISSIONE » « D.L. 29 DICEMBRE 1977, N. 946 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1989 » « PRIMA EMISSIONE » « D.L. 29 DICEMBRE 1977, N. 946 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonché le cornici, sono stampate in calcografia; la serie e il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dal presente decreto, per interessi, spese e rimborso capitale faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1980 per il rimborso del capitale.

Alle somme occorrenti per interessi e spese relative all'anno finanziario 1978 si farà fronte a norma dell'art. 20, penultimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1978
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 210

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10 % - 1978-1989 EMESSI PER NOMINALI L. 1.134.940.000.000, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	56.747.000.000		1.134.940.000.000
1-1-1979	56.747.000.000		
1-7-1979	56.747.000.000		1.134.940.000.000
1-1-1980	56.747.000.000		
1-7-1980	56.747.000.000	113.494.000.000	1.021.446.000.000
1-1-1981	51.072.300.000		
1-7-1981	51.072.300.000	113.494.000.000	907.952.000.000
1-1-1982	45.397.600.000		
1-7-1982	45.397.600.000	113.494.000.000	794.458.000.000
1-1-1983	39.722.900.000		
1-7-1983	39.722.900.000	113.494.000.000	680.964.000.000
1-1-1984	34.048.200.000		
1-7-1984	34.048.200.000	113.494.000.000	567.470.000.000
1-1-1985	28.373.500.000		
1-7-1985	28.373.500.000	113.494.000.000	453.976.000.000
1-1-1986	22.698.800.000		
1-7-1986	22.698.800.000	113.494.000.000	340.482.000.000
1-1-1987	17.024.100.000		
1-7-1987	17.024.100.000	113.494.000.000	226.988.000.000
1-1-1988	11.349.400.000		
1-7-1988	11.349.400.000	113.494.000.000	113.494.000.000
1-1-1989	5.674.700.000		
1-7-1989	5.674.700.000	113.494.000.000	—

(2333)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri Baglietto S.p.a., in Varazze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cantieri Baglietto S.p.a., con sede in Varazze (Savona), con effetto dal 27 giugno 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri Baglietto S.p.a., con sede in Varazze (Savona), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Riconoscimento in provincia di Roma del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Arti grafiche romane, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Arti grafiche romane, con sede legale in Milano, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Giornale d'Italia di Roma;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Roma;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Roma il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Arti grafiche romane, con sede legale in Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 febbraio 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2300)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria senese confezioni, in Siena, ora Isola d'Arbia S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'Industria senese confezioni di Siena, località Isola d'Arbia, ora Isola d'Arbia S.r.l., con effetto dall'11 aprile 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria senese confezioni di Siena, località Isola d'Arbia, ora Isola d'Arbia S.r.l., è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2290)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze;

Viste le dimissioni del sig. Pietro Guida da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la nota n. 860 del 2 febbraio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Carlo Alberto Giani in sostituzione del sig. Pietro Guida, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carlo Alberto Giani è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Pietro Guida, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2212)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1978.

Assunzione da parte del casellario giudiziale presso la procura della Repubblica di Roma delle funzioni degli ex casellari giudiziali di Asmara, Mogadiscio, Capodistria ed ex zona B.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 603, primo capoverso, del codice di procedura penale, 2, 3 e 22 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 15 aprile 1978 il casellario giudiziale presso la procura della Repubblica in Roma assume le funzioni degli ex casellari giudiziali di Asmara, Mogadiscio, Capodistria ed ex zona *B* ed il casellario giudiziale centrale cessa di farne le veci.

Dalla suddetta data gli uffici giudiziari devono trasmettere direttamente al casellario di Roma tutte le schede relative alle persone nate nei circondari dei predetti ex tribunali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 9 marzo 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(2331)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1978.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° aprile 1982.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 934, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 206 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1978 buoni del

Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare, fra l'altro, anche per il rinnovo dei buoni poliennali del Tesoro 5 per cento e 7 per cento di scadenza 1° aprile 1978;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/31964 del 9 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982, per un importo, in valore nominale, di lire 890 miliardi, ripartiti in ottantanove serie di dieci miliardi ciascuna. L'interesse annuo del 12% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1978 e dei buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978, nonché, per la rimanenza, a sottoscrizione in contanti.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1978 e dei buoni del Tesoro poliennali 7%, di scadenza 1° aprile 1978, hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12% 1982 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta, reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1978 e dei buoni del Tesoro poliennali 7% di scadenza 1° aprile 1978, si effettua per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1978; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 2,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 3 aprile 1978 e termineranno il successivo 12 maggio.

Contemporaneamente al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% 1978 si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni della specie versati; non è consentito chiedere il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% 1978 presentati per l'operazione di pagamento premio.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1978, rinnovati, conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 14 aprile 1978, per il controvalore di nominali lire 84 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12 % annuo, per il periodo dal 1° aprile 1978 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni; entro il 16 giugno 1978, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro novennali 5% 1° aprile 1978 e dei buoni del Tesoro poliennali 7% 1° aprile 1978 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo, per il periodo dal 1° aprile 1978 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1978, al portatore, e di buoni del Tesoro poliennali 7%, di scadenza 1° aprile 1978, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei

nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate; saranno compilate separate distinte per i buoni presentati per il rinnovo secondo che si tratti di detti buoni del Tesoro novennali 5 % 1978 ovvero di detti buoni del Tesoro poliennali 7 % 1978.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno allo annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1978, nominativi, e dei buoni del Tesoro poliennali 7%, di scadenza 1° aprile 1978, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari; saranno compilate separate distinte per i buoni nominativi presentati per il rinnovo secondo che si tratti di detti buoni del Tesoro novennali 5 % 1978 ovvero di detti buoni del Tesoro poliennali 7 % 1978. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 2,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro novennali 5 % 1978 nonché di quelli poliennali 7 % 1978 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 19 giugno 1978 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 1.000.000, 5.000000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1978 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1982 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali 5 % e dei buoni del Tesoro poliennali 7 % indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1978 ed i buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978, versati per il rinnovo, unitamente ai rispettivi elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della direzione provinciale del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1978
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 126

(2366)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° aprile 1982.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, recante integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata, ed in particolare, all'art. 4 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa di lire 100 miliardi recata dalla legge stessa mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche oppure attraverso la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1974 al 1978;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 40 miliardi afferente gli anni 1977 e 1978, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976, e, in particolare, l'art. 33 a norma del quale il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa, fino a concorrenza dell'importo di lire 3.050 miliardi — maggiorata, ove occorra, degli oneri per interessi e spese — negli anni dal 1977 al 1982, mediante mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento — in conto del suddetto importo di lire 3.050 miliardi — di un'ulteriore quota, pari a lire 200 miliardi, maggiorata dei relativi oneri per interessi e spese, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore ed, in particolare, l'art. 30, il quale, ai fini della copertura della spesa di lire 8.066 miliardi recata dalla legge stessa, ha autorizzato il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, nel periodo 1977-1982, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure di emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di un'ulteriore quota, pari a lire 250 miliardi, del suddetto importo di lire 7.371 miliardi, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 — recante provvedimenti urgenti per la finanza locale — convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed, in particolare, l'art. 20 il quale stabilisce che alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso per l'anno finanziario 1978 — valutato in lire 8.075 miliardi — si provvede fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi — maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese — mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario nelle forme di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento — in conto del suddetto importo di lire 6.825 miliardi — di un'ulteriore quota pari a lire 710 miliardi, maggiorata dei relativi oneri per interessi e spese, di far luogo ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 9 marzo 1978, riguardante l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982, per lire 890 miliardi nominali, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni giusta nota n. DG/CO/2/3/31964 del 9 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

Per il reperimento delle somme nette di cui alle premesse ed in forza dei provvedimenti legislativi in esse indicati è disposta l'ulteriore emissione di buoni del Te-

soro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982, per un importo, in valore nominale, di lire 1.304 miliardi — ripartiti in 131 serie, dalla serie 90 alla serie 220, di cui le serie da 90 a 219 sono intere, di dieci miliardi ciascuna e la serie 220 non è intera, di quattro miliardi — da destinare a sottoscrizioni in contanti. Pertanto l'ammontare nominale complessivo dei detti buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982, è elevato da lire 890 miliardi nominali a lire 2.194 miliardi nominali.

L'interesse annuo del 12% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° aprile 1982 di cui al precedente art. 1 ed i relativi interessi sono esenti come quelli di cui al citato decreto del Ministro per il tesoro 9 marzo 1978:

a) da ogni imposta diretta, reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dalle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione di cui all'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia. I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale di lire 1.304 miliardi di cui al primo comma dell'art. 1 una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del controvalore in contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria provinciale fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 4.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il giorno 14 aprile 1978 per il controvalore dell'ammontare nominale di lire 1.304 miliardi dei buoni indicato nell'art. 1 unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato in ragione del 12 % annuo per il periodo dal 1° aprile 1978 al giorno del versamento, con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 5.

I buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982, di cui all'art. 1 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva. In sede di emissione dei buoni del Tesoro per l'ammontare nominale di lire 1.304 miliardi di cui al presente decreto saranno rilasciati soltanto titoli al portatore. Per i buoni nominativi da rilasciare in dipendenza di operazioni ordinarie si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 10 del citato decreto del Ministro per il tesoro 9 marzo 1978, in base al quale i buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con gli stessi decreti previsti dall'ultimo comma dell'art. 10 citato nel precedente comma.

Art. 6.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 19 giugno 1978 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti di cui agli articoli precedenti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

I buoni del Tesoro poliennali, di cui all'art. 1, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico unitamente a quelli del citato decreto del Ministro per il tesoro 9 marzo 1978 con decorrenza dal 1° aprile 1978 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1982 al portatore di cui al presente decreto sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1978
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 127

(2367)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.
Nomina del presidente del Jockey club italiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, n. 130, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Jockey club italiano;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1973, con il quale l'avv. Paolo Mezzanotte è stato nominato presidente del predetto ente, con scadenza alla data del 21 settembre 1977;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'ente stesso;

Visto l'art. 12 dello statuto

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci dell'ente sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco Aloisi è nominato presidente del Jockey club italiano per un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2334)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.
Nomina del presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, col quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, n. 129, col quale è stato approvato il nuovo statuto della Società degli Steeple Chases di Italia;

Visto l'art. 12 dello statuto;

Vista la lettera n. 1044 del 7 marzo 1978 di designazione del presidente da parte dell'assemblea dei soci della Società degli Steeple Chases d'Italia;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia;

Decreta:

Il col. Mario Argenton è nominato presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2335)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni
pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2966/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2967/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che deroga, a favore dell'associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est, agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 2966/77 della commissione, del 23 dicembre 1977 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2968/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che deroga, a favore del mercato comune dell'America centrale agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 2966/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2969/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che deroga, a favore dei paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (gruppo andino) agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 2966/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 350 *del* 30 *dicembre* 1977.

(182/C)

Regolamento (CEE) n. 2970/77 del consiglio, del 29 dicembre 1977, che stabilisce talune misure temporanee per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2971/77 del consiglio, del 29 dicembre 1977, che stabilisce talune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 2972/77 del consiglio, del 29 dicembre 1977, che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 2973/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2974/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2975/77 della commissionè, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2976/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2977/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2978/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2979/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n 2980/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2981/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2982/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2983/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2984/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2985/77 della commissione, del 30 dicembre 1977 che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2986/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2987/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2988/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2989/77 della commissione, del 29 dicembre 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2990/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2991/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2992/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2993/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2994/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2995/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Decisione n. 2996/77/CECA della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1978 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA.

Regolamento (CEE) n. 2997/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2389/77, che determina gli importi degli elementi mobili e gli importi compensativi, nonchè i dazi addizionali applicabili all'importazione, per il periodo dal 1° novembre 1977 al 31 gennaio 1978 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Regolamento (CEE) n. 2998/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2999/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 351 *del* 31 *dicembre* 1977.

(183/C)

Decisione n. 3000/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato.

Decisione n. 3001/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, relativa all'obbligo, per le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore degli acciai mercantili, dei coil e dei tondi per cemento armato, di dichiarare taluni dati concernenti le loro consegne di tali prodotti.

Decisione n. 3002/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, relativa all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le norme in materia di prezzi.

Decisione n. 3003/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, che obbliga le imprese dell'industria siderurgica a rilasciare certificati di conformità per alcuni prodotti siderurgici.

Raccomandazione n. 3004/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, che modifica la raccomandazione 77/329/CECA relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Pubblicati nel n. L 352 *del* 31 *dicembre* 1977

(184/C)

Regolamento (CEE) n. 3005/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e del settore dei cereali.

Pubblicato nel n. L 354 *del* 31 *dicembre* 1977.

(185/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Norme esecutive e regolamentari per il funzionamento della Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto.

IL COMITATO DI GESTIONE
DELLA CASSA CONGUAGLIO TRASPORTI G.P.L.

Visto il provvedimento C.I.P. n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 novembre 1977, con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto;

Vista la propria deliberazione del 16 gennaio 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1978 con avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'8 febbraio 1978, contenente norme esecutive e regolamentari riguardanti il sovrapprezzo sul gas di petrolio liquefatto;

Ritenuta la necessità di apportare alle norme stesse modifiche rispondenti ad esigenze amministrativo-contabili della Banca cassiere e di questa Cassa conguaglio;

Delibera:

Art. 1.

Il testo dell'art. 3 della deliberazione del 16 gennaio 1978 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I titolari degli impianti di produzione e quelli dei depositi doganali o assimilati ai doganali provvedono al pagamento del sovrapprezzo per tutti i quantitativi di G.P.L. estratti per l'immissione in consumo nel mese distinti per ufficio finanziario tramite il quale sono state effettuate le operazioni di estrazione, mediante versamento nell'apposito c/c n. 203809 aperto presso la Banca nazionale del lavoro - filiale di Roma - intestato "Cassa conguaglio trasporti gas di petrolio liquefatto". Per ogni versamento il soggetto obbligato deve compilare apposita dichiarazione conforme al modello allegato *A*, in triplice esemplare (*A*/1, *A*/2, *A*/3), dalla quale devono risultare l'attestazione dell'ufficio finanziario di convalida dei quantitativi dichiarati estratti e gli estremi del versamento annotati dallo stesso soggetto obbligato. L'originale della ricevuta della Banca ed una fotocopia della stessa devono essere allegate rispettivamente all'esemplare *A*/1 ed all'esemplare *A*/2 della predetta dichiarazione, che vanno presentati al competente ufficio finanziario. Quest'ultimo spedisce il primo alla Cassa conguaglio e trattiene il secondo agli atti dell'ufficio. Il terzo esemplare è conservato dall'operatore. Dalla ricevuta della Banca devono risultare la causale del versamento ed il periodo al quale esso è riferito.

Le quote del sovrapprezzo, per i quantitativi di G.P.L. importati e nazionalizzati, riscosse dagli uffici doganali sono versate a cura degli stessi in c/c postale intestato alla "Banca nazionale del lavoro c/Cassa conguaglio trasporti G.P.L.", alla fine di ogni mese compilando apposita distinta mensile da inviare alla Cassa conguaglio. Per le operazioni d'importazione effettuate dal 17 novembre 1977 fino alla data in cui non viene effettuata la riscossione all'atto dello sdoganamento, la competente dogana deve invitare le ditte importatrici a versare alla stessa dogana il sovrapprezzo entro quindici giorni dall'invito di versamento ».

Art. 2.

Il modello allegato *A* di cui alla deliberazione del 16 gennaio 1978 è modificato come da fac-simile allegato alla presente deliberazione.

Roma, addì 21 febbraio 1978

Il presidente: GAMBELLI

ALLEGATO *A*/1 (esemplare per la Cassa conguaglio)
ALLEGATO *A*/2 (esemplare per l'ufficio finanziario)
ALLEGATO *A*/3 (esemplare per la ditta)

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO

Ditta . .

Impianto di . . . .

U.T.I.F. (o dogana) . . . .

Si dichiara che nel mese di . . . . sono state estratte per l'immissione al consumo tonn. . . . . di G.P.L.

Questa ditta ha versato la somma di Lit. . . . . . (. . . . .) sul conto corrente n. 203809 aperto presso la Banca nazionale del lavoro, filiale di Roma, intestato « Cassa conguaglio trasporti gas di petrolio liquefatto », come da ricevuta del . . . . che si allega.

Data, ...

Il titolare
. . . .

U.T.I.F. (o dogana)

Visto, si attesta l'immissione al consumo del quantitativo di G.P.L. sopra indicato.

Data, ...

Il funzionario
. . . .

(2379)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 24 febbraio 1978. Accertamento, ai sensi degli articoli 2, quinto comma, lettera c), e 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dello stato di crisi aziendale della società Omsa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la providenza sociale, l'accertamento della sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentano particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. Omsa, con sede legale e stabilimento in Faenza e sede amministrativa in Milano;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, quinto comma, lettera *c*), e 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Omsa, con sede legale e stabilimento in Faenza e sede amministrativa in Milano.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotterà con propri decreti i conseguenti provvedimenti di competenza specificandone per ciascuna situazione aziendale l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2312)

Deliberazione 24 febbraio 1978. Accertamento, ai sensi degli articoli 2, quinto comma, lettera c), e 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dello stato di crisi aziendale della società Ib-Mei.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in merito alla crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti che si è determinata fin dal maggio 1977 ed ha assunto particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Ritenuto che ricorrano, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale anche agli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 21 della medesima legge che estende gli interventi straordinari alla Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, comma quinto, lettera *c*);

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, quinto comma, lettera *c*), e 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2313)

Deliberazione 24 febbraio 1978. Accertamento, ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, dello stato di crisi del settore tessile-abbigliamento nel comune di Putignano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile-abbigliamento nel comune di Putignano (Bari);

Ritenuto che ricorrano, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendano necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di crisi di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi economica del settore tessile-abbigliamento nel comune di Putignano (Bari).

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2314)

Deliberazione 24 febbraio 1978. Accertamento, ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi economica del settore di produzione di carpenteria metallica in provincia di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in merito alla situazione del settore di produzione di carpenteria metallica in provincia di Napoli;

Ritenuto che ricorrano, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento di Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di crisi di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi economica del settore di produzione di carpenteria metallica in provincia di Napoli.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2315)

Deliberazione 24 febbraio 1978. Accertamento, ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi economica del settore metalmeccanico nella zona industriale di Porto Marghera.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in merito alla situazione del settore metalmeccanico nella zona industriale di Porto Marghera (Venezia);

Ritenuto che ricorrano, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendano necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento di Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di crisi di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi economica del settore metalmeccanico nella zona industriale di Porto Marghera (Venezia).

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2316)

Deliberazione 24 febbraio 1978. Accertamento della sussistenza delle condizioni di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, delle società S.p.a. Realtur, S.p.a. Imac, S.p.a. Alfa chimica italiana, S.p.a. La Longobarda, S.p.a. Inteva, S.a.s. Giasmina di Vercelli, Manifattura tintoria di Massazza e S.p.a. Iril.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in merito ai programmi di ristrutturazione aziendale predisposti dalle società:

1) S.p.a. Realtur di Manfredonia (Foggia);
2) S.p.a. Imac di Modica (Ragusa);
3) S.p.a. Alfa chimica italiana di Pontecchio Marconi (Bologna);
4) S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso);
5) S.p.a. Inteva - Industria tessile valdostana di Phollein (Aosta);
6) S.a.s. Giasmina di Vercelli;
7) Manifattura tintoria di Massazza in Massazza (Vercelli);
8) S.p.a. Iril di Pordenone;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.p.a. Realtur di Manfredonia (Foggia);
2) S.p.a. Imac di Modica (Ragusa);
3) S.p.a. Alfa chimica italiana di Pontecchio Marconi (Bologna);
4) S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso);
5) S.p.a. Inteva - Industria tessile valdostana di Phollein (Aosta);
6) S.a.s. Giasmina di Vercelli;
7) Manifattura tintoria di Massazza in Massazza (Vercelli);
8) S.p.a. Iril di Pordenone.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(2317)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 6 marzo 1978, la Cassa rurale ed artigiana di Modugno - Società cooperativa a r.l., in Modugno (Bari), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(2342)

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 2 marzo 1978, la Banca popolare della provincia di Napoli S.p.a., in Napoli, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(2343)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreti ministeriali 6 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Isernia:	
Civitanova del Sannio	18.110.000
Provincia di Teramo:	
Morro d'Oro	90.860.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Teramo:	
Tortoreto	38.000.000

Con decreto ministeriale 6 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Forlì:	
Meldola	47.900.000

Con decreti ministeriali 6 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Sirolo	28.360.000
Provincia di Oristano:	
Uras	35.770.000
Provincia di Teramo:	
Tortoreto	36.200.000

Con decreti ministeriali 7 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Parma:	
Compiano	2.090.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Scandiano	58.060.000

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale e stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ravenna:	
Massa Lombarda	122.410.000

(Da 1155/M a 1164/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pimonte

Con decreto interministeriale 30 gennaio 1978, n. 193, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Pimonte (Napoli), distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 3, mappali: 171, 219, 271, 280, 283, 342, 343, 351, 357, 365, 513; foglio n. 4, mappali: 78, 95, 103, 106, 111; foglio n. 5, mappali: 332, 464, 465, 466; foglio n 8 mappali: 8, 23, 30, 36, 70, 87, 138, 139; foglio n. 9, mappali: 63, 64, 65, 67, 69, 71; foglio n. 11 mappali: 45, 46, 48; della superficie complessiva di mq 8379.

(2035)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Agerola

Con decreto interministeriale 30 gennaio 1978, n. 192, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Agerola (Napoli), distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 1, mappali 30, 33, 45, 51; foglio n. 2, mappali 50, 52, 55, 56, 59 e 60; foglio n. 3, mappali 36, 37, 39, 41 e 42; della superficie complessiva di mq 8582.

(2036)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Castellammare di Stabia

Con decreto interministeriale 30 gennaio 1978, n. 191, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Castellammare di Stabia (Napoli), distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 11, mappali: 425, 472, 504, 509 e 531; foglio n. 12, mappali: 9, 45, 64, 67, 81, 357, 361; foglio n. 18, mappali: 10, 14, 33, 73, 82, 143, 144, 189, 195, 251; foglio n. 19, mappali: 16 e 52; foglio n. 24, mappale: 21; della superficie complessiva di mq 7202.

(2037)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione dell'attività connessa all'uso del marchio di identificazione dei metalli preziosi «476-FI» e deformazione dei relativi punzoni.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Bruni Luciano, in Firenze, via Pisana, 69, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(1746)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 9 febbraio 1978, concernente la ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 3 marzo 1978, alla pag. 1611, 2ª colonna, rigo 27, dove è scritto: «Calvanese dott. Carlo (*CGIL*)», leggasi: «Calvanese dott. Carlo (*CGIl*)».

(2419)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano di zona del comune di Pedrengo

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12574, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pedrengo (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1245)

Variante al piano di zona del comune di Asola

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 13263, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Asola (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1246)

Variante al piano di zona del comune di Poggio Rusco

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12675, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Poggio Rusco (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1247)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 2, del 14 febbraio 1978, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 201.6.15)

Scadenza 15 aprile 1978. Bando di concorso a nove borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 203.6.17)

Scadenza 26 aprile 1978. Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 209.6.7)

Scadenza 20 aprile 1978. Bando di concorso a venti borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 201.12.27)

Scadenza 15 aprile 1978. Bando di concorso a undici borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Miglioramento produzioni vegetali per fini alimentari ed industriali mediante interventi genetici ».

(*Bando n.* 201.12.29)

Scadenza 15 aprile 1978. Bando di concorso a sette borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Incremento disponibilità alimentari di origine animale ».

(*Bando n.* 201.12.31)

Scadenza 15 aprile 1978. Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Promozione della qualità dell'ambiente ».

(2359)

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3, del 18 febbraio 1978, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 201.7.42)

Scadenza 19 aprile 1978. Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura - settore ingegneria civile ed architettura.

(*Bando n.* 201.7.43)

Scadenza 24 aprile 1978. Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria ed architettura - settore ingegneria meccanica, navale, aeronautica, nucleare, fluidodinamica, termotecnica.

(*Bando n.* 201.7.44)

Scadenza 29 aprile 1978. Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura - settore ingegneria elettrotecnica, elettronica, informatica e sistemistica.

(*Bando n.* 201.9.15)

Scadenza 19 aprile 1978. Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

(*Bando n.* 215.11)

Scadenza 19 aprile 1978. Bando di concorso a settantacinque borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla « N.A.T.O. » per il 1977-78.

(*Bando n.* 217.11)

Scadenza 24 aprile 1978. N.A.T.O. senior fellowships scheme - N.A.T.O. visiting professorships scheme 1977-78.

(2360)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centoquaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva.

Nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 10 del 15 novembre 1977 sono stati pubblicati i seguenti decreti:

decreto ministeriale 15 settembre 1977, n. 3527, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1977, registro n. 443 Esteri, foglio n. 109, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per esami, a centoquaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva bandito con i decreti ministeriali 2 agosto 1975, n. 3498 e 16 febbraio 1976, n. 537;

decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 3528, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1977, registro n. 443 Esteri, foglio n. 106, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso;

decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 3529, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1977, registro n. 443 Esteri, foglio n. 108, con il quale sono stati dichiarati gli idonei nel concorso predetto;

decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 3530, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1977, registro n. 443 Esteri, foglio n. 107, con il quale, in applicazione dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, altri ventotto candidati idonei sono stati dichiarati vincitori.

(2272)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi, per esame, alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e n. 1079 concernente stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Atteso che al 30 novembre 1977 erano disponibili, nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « coltivazioni tabacchi » n. 14
branca « manifatture tabacchi » » 23
branca « sali e chinino » . » 5

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi della tabella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esame, alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a tre posti nella branca « coltivazioni tabacchi »;
b) a cinque posti nella branca « manifatture tabacchi »;
c) a un posto nella branca « sali e chinino ».

I concorsi suddetti sono riservati agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano stati nominati tali in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto alla data del 31 marzo 1978, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti universitari di ruolo;

3) siano assistenti ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale debbono essere forniti ai sensi del successivo articolo 2, n. 1).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, debbono:

1) essere forniti di uno dei titoli di studio sottoindicati, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale:

laurea in scienze agrarie, per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, laurea in architettura o laurea in chimica, per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o chimica, o mineraria, o laurea in chimica o in chimica industriale, per partecipare al concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1;

2) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1978, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro, ai sensi dello art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1978.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorre, dopo la scadenza dei termini di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

il titolo di studio posseduto, precisando l'Università o l'istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

l'Università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio in qualità di assistente universitario di ruolo nonchè la materia d'insegnamento nella quale sono assistenti;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nel modo previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore della Università o dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

Per ciascun concorso, l'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Per i candidati ai posti delle branche « manifatture tabacchi » e « sali e chinino » laureati in ingegneria elettronica e per i candidati ai posti della branca « manifatture tabacchi » laureati in architettura o in chimica si prende riserva di stabilire le materie su cui verterà il predetto colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti della tessera ferroviaria personale o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

L'esame non si intenderà superato dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella prova anzidetta.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei nel concorso stesso.

Saranno dichiarati vincitori di ciascun concorso i primi classificati nelle rispettive graduatorie di merito in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle disposizioni in vigore.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

b) certificato del rettore dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante che il candidato, alla data del 31 marzo 1978, aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale deve essere fornito ai sensi del precedente art 2, n. 1);

c) titolo di studio prescritto dal citato art. 2, n. 1), in originale o in copia autentica;

d) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

e) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui agli articoli 6 e 7, primo comma, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori di ciascun concorso e quelle degli idonei saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti in prova per il periodo di sei mesi, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, relativo al parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, dell'indennità pensionabile annua lorda di lire 810.000 di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, nonchè della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno attribuiti, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarato, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione degli esami-colloquio, che avranno luogo in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 229

PROGRAMMA DI ESAME

di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico della branca « coltivazioni tabacchi », riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.

Botanica:

Morfologia e anatomia delle piante La materia vivente e la sua organizzazione elementare Tessuti Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dello accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione Movimenti delle piante Genetica Ereditarietà e variabilità Ibridismo Sistematica vegetale.

Patologia vegetale:

La malattia nella sua essenza e nelle sue cause Malattie non parassitarie Malattie parassitarie Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) Simbiosi mutualistica Essenza del parassitismo Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali. I principali parassiti animali delle piante coltivate; danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria:

Composizione della litosfera e dell'atmosfera La genesi del terreno agrario I processi pedogenetici: fattori della disgregazione e della decomposizione Decomposizione dei principali tipi di rocce La frazione colloidale del terreno agrario Costituzione dell'argilla Costituzione fisico-meccanica del suolo Metodi per l'analisi fisico-meccanica Struttura del ter-

reno agrario Dinamica dell'acqua nel terreno Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi Reazioni del terreno Correzione dei terreni acidi ed alcalini Il potere tampone Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno Microbiologia del terreno La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni Classificazione dei concimi Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici I concimi potassici I concimi complessi minerali Il letame: preparazione e composizione Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente La composizione dei vegetali Assunzione ed ascesa dell'acqua Pressione radicale Assunzione dei principali minerali Il processo fotosintetico Proprietà e costituzione della clorofilla Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi La respirazione ed il suo meccanismo Nutrizione azotata Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico Nitrificazione e denitrificazione Ciclo dell'azoto Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione Germinazione e maturazione Gli elementi oligodinamici Fermenti e fermentazioni Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate Traslocazione dei soluti. Sviluppo e crescita delle piante Degradazione della sostanza organica Le principali sostanze organiche dei vegetali Clucidi Lipidi Protidi Cere Steroli Pigmenti Alcaloidi Terpeni e Tannini Acidi vegetali Enzimi Vitamine Fitormoni e loro azioni Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia:

Il Clima Temperatura, luce, acqua Cause modificatrici del clima Difesa dalle avversità meteoriche Il terreno agrario Formazione, stratigrafia Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità ed altre proprietà fisiche Capacità idrica Capillarità Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori Lavori profondi, normali e superficiali.

Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore Condizioni igieniche del terreno Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi Risanamento dei terreni umidi Sistemazione dei terreni Irrigazione: effetti e scopi Tipi di irrigazione. Tecnica Aridocoltura Debbiosovescio Siderazione Concimi e concimazione Tecnica delle concimazioni Sementi e seminazioni Moltiplicazione agamica delle piante Scopi e pratica degli innesti Consociazione Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici Miglioramento delle piante agrarie Le erbe infestanti Climatologia e meteorologia agraria Tecnica della coltivazione Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni Attrezzi e strumenti Planimetria Altimetria Tacheometria Rilevamento celerimetrico Costruzioni rurali: materiali da costruzione Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria:

Motori agricoli Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo:

I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà L'economia del capitale fondiario L'economia dei capitali di esercizio Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte - Tributi e contributi - Prezzi e mercati Contabilità agraria Conti colturali - I metodi di stima.

Istituzioni di diritto privato:

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dello usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio del possesso dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali dei contratti: della vendita e della permuta.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

PROGRAMMA DI ESAME

di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico delle branche « manifatture tabacchi » e « sali e chinino », riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.

1) *Scienza delle costruzioni*:

Statica applicata Equilibrio dei corpi vincolati Travature reticolari Diagrammi di sollecitazioni nelle travi Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza Fondamenti della teoria dell'elasticità Sistemi elastici piani Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte Linea elastica di travi rettilinee Teoremi generali sul lavoro di deformazione Ellisse di elasticità Variazioni termiche Spostamenti impressi Cedimenti.

2) *Fisica tecnica ed elettrotecnica*:

a) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi Fotometria Lampade Cenni sulla tecnica dell'illuminazione Misura della temperatura Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convenzione Trasformazioni invertibili e non invertibili Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione Cambiamenti di stato Gas Vapori Cenni sul moto dei fluidi Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche Cenni di acustica applicata

b) Circuiti e reti in corrente continua Circuiti magnetic. Circuiti in corrente alternata in regime permanente Calcolo simbolico Sistemi polifasi Il campo magnetico rotante Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

3) *Ingegneria civile ed industriale* (limitatamente agli argomenti di cui alle lettere *A*) o *B*) o *C*), a scelta del candidato):

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre Muri di sostegno Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture Tecnica delle fondazioni per l'edilizia Dinamica elastica Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi e galleggianti Liquidi perfetti, viscosi, reali Moto uniforme per le correnti in pressione Problemi applicativi delle reti di condotte Moto permanente per le correnti a superficie libera Profili di rigurgito Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: luci a battente ed a stramazzo Spinte di getti su superfici fisse o mobili Moto vario elastico nelle correnti in pressione Idrometria Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature Canali industriali Dighe di sbarramento - Traverse Opere di presa Opere di trasporto Pozzi piezometrici Condotte forzate Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi Sistemi articolati in generale Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali o torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo Calcolo del volano Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preri-

scaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto dei materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

c) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misure - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

4) *Istituzioni di diritto privato*:

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali dei contratti, della vendita e della permuta.

5) *Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

Il Ministro per le finanze
PONDOLFI

(2361)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici degli ufficiali della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale in data 18 dicembre 1957, n. 1220, concernente i programmi e le modalità delle prove di esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina del tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della bande dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare.

Gli esami del concorso constano di quattro prove scritte, tre prove orali e due prove pratiche.

Il concorso avrà luogo nella località e alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate, in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso del diploma di composizione e di strumentazione per banda rilasciato da un conservatorio musicale governativo o pareggiato, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 del presente bando, per la presentazione della domanda. Il limite stesso è elevato a 45 anni per gli appartenenti ai Corpi e alle bande musicali.

Art. 3.

I concorrenti devono, inoltre, soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) aver prestato servizio militare;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita medica collegiale.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di m 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binocolare = 10/10;

visus monocolare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e la ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmgreen deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 1.500, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda, oltre al nome e al cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unità una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.
La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 1.500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma.

Art. 5.

In allegato alla domanda, i concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli per l'ammissione alle prove scritte di esame, devono presentare i seguenti documenti:

a) una propria composizione per orchestra o per voci o voce e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda;

e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia e con i documenti di cui al precedente art. 5 del presente bando, dopo il termine indicato nell'art. 4.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 18 ottobre 1957, n. 1220, riportato in allegato al presente decreto.

La commissione giudicatrice è nominata con successivo decreto ed è costituita in conformità delle norme contenute nell'art. 5 del citato decreto presidenziale 18 ottobre 1957, n. 1220.

Art. 8.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato — ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1220, riportato in allegato al presente decreto — un punto non inferiore a quaranta per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che in ciascuna delle quattro prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Alle prove pratiche sono ammessi i candidati che, anche, in ciascuna delle tre prove orali abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Le due prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del precedente articolo, con i punti conseguiti nelle nove prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i concorrenti che supereranno le prove pratiche dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame i documenti prescritti, in regola col bollo e debitamente legalizzati, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria, sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, di stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato di servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della Marina militare, il vincitore dovrà vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 6 a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame, le modalità delle prove di esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice, annessi, potranno essere richiesti al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1978
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 144

ALLEGATO 1

PROGRAMMI, MODALITA' NELLE PROVE DI ESAME, CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PER LA NOMINA A TENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DIRETTORE DEL CORPO MUSICALE DELLA MARINA MILITARE.

(Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1220)

Art. 1.

Gli esami di concorso per la nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo musicale della Marina militare, constano di quattro prove scritte, tre prove orali e due prove pratiche.

Art. 2.

Le prove scritte consistono nei seguenti quattro lavori su temi dati dalla commissione:

a) sviluppare su due o più pentagrammi, quale guida istrumentale, un tema dato, adatto per lavoro per banda, che potrà essere: una marcia eroica, funebre o trionfale, un preludio, un brano imitato e fugato o la 1ª parte di un 1° tempo di sonata o di sinfonia o di uno scherzo o di un rondo. Una parte di tale lavoro dovrà essere istrumentata per banda completa;

b) sviluppare su due o più pentagrammi quale guida istrumentale, un tema dato adatto per orchestra, o per voce (o voci) e orchestra, con eventuali parole di testo o di programma, che potrà essere: un intermezzo o un interludio, una lirica, un breve poemetto, una breve scena drammatica. Un brano di tale lavoro dovrà essere istrumentato per adatto complesso orchestrale;

c) ridurre per banda un brano originariamente scritto per pianoforte o per organo;

d) ridurre per orchestra un brano originariamente per pianoforte o per organo;

Sono assegnate 16 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*), 14 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere *c*) e *d*).

Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro.

Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato per coloro che fruiscono della concessione di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese.

Art. 3.

Le tre prove orali consistono in:

a) discussione sulle prove scritte;

b) interrogazioni sulla storia ed estetica della musica, sulle forme musicali e sugli sviluppi dell'armonia, del contrappunto e della fuga dalle origini dell'epoca contemporanea;

c) interrogazioni sulla organizzazione di complessi orchestrali, bandistici e di fanfare, e sulla tecnica, sulla storia, sull'insegnamento e sulla fabbricazione degli strumenti della banda e dell'orchestra.

Il tempo massimo stabilito per ciascuna prova orale è di un quarto d'ora.

Art. 4.

Le due prove pratiche consistono in:

a) lettura estemporanea al pianoforte di un brano di partitura classica per orchestra e di un brano di partitura per banda o di un brano di musica per istrumenti a fiato, scelto nel repertorio classico, ed esecuzione al pianoforte dei due primi lavori scritti (la composizione per banda e la composizione per orchestra);

b) concertazione e direzione di un pezzo per banda.

Le due partiture di cui alla prima prova ed il pezzo da concertare e dirigere di cui alla seconda prova sono dati in visione al candidato, introdotto nella sala di esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova in ogni singola seduta.

La durata di ciascuna prova pratica è stabilita in quarantacinque minuti.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta:

a) da un ufficiale ammiraglio della Marina militare, presidente;

b) da quattro membri tecnici di cui:

un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica governativo o pareggiato;

un direttore d'orchestra;

due maestri specializzati nella tecnica per banda;

c) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario (senza voto).

Il Ministro ha facoltà di nominare personale addetto alla vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte.

Art. 6.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a quaranta per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.

A tal fine ciascun concorrente allegherà alla domanda di ammissione al concorso:

a) una propria composizione per orchestra o per voce o per voci e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte ed organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda;

e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.

Per i titoli indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di settantacinque punti, ripartiti come segue:

da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera *c*);

da 1 a 30 punti per i titoli di cui alla lettera *d*);

da 1 a 15 punti per i titoli di cui alla lettera *e*).

Alle prove orali sono ammessi i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Alle prove pratiche sono ammessi i candidati che anche in ciscuna delle prove orali abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo con i punti conseguiti nelle nove prove di esame.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, per la nomina del tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della Marina militare, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 18 marzo 1978.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso il conservatorio musicale governativo (pareggiato) di . . . . nell'anno scolastico . . . . . sessione . . . . . con la votazione . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Allego, giusta art. 5 del bando di concorso, i seguenti documenti:

a) mia composizione per orchestra (o per voce o voci e orchestra), con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) mia composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) mia trascrizione per banda di . . . . . . del maestro . . . . scritto originariamente per pianoforte (o organo). Allego un esemplare del testo originale;

d) un certificato in bollo da L. 700 rilasciato dal conservatorio musicale governativo (o pareggiato) di . in cui sono indicati i voti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione (o di istrumentazione) per banda;

e) (elencare documenti che eventualmente si presenta per meglio comprovare la perizia artistica).

Allego, inoltre, una fotografia, applicata su carta da bollo da L. 1.500, con firma autenticata.

Data .

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firrma (5)

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare in quale Arma o Corpo l'aspirante ha soddisfatto gli obblighi di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio e sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(2271)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3282 del 28 novembre 1972, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di alcuni posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna;

Visto il successivo decreto n. 868 del 28 febbraio 1974, modificato con decreti n. 915 del 27 maggio 1975 e n. 1924 dell'11 luglio 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso, della quale era stato chiamato a far parte, tra gli altri, su designazione della prefettura il dott. Giuseppe Romano;

Vista la nota del 9 marzo 1978, con la quale il dott. Giuseppe Romano fa presente di non potere, per motivi di salute partecipare ai lavori della commissione giudicatrice e chiede di essere sostituito;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del detto componente;

Vista la nuova designazione fatta pervenire dalla prefettura di Enna;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Massocco Pietro, vice prefetto ispettore della prefettura di Enna è nominato componente della commissione giudicatrice in premessa citata, in sostituzione del dott. Giuseppe Romano, dimissionario per giustificati motivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in quella della regione siciliana e sara affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e in quello dei comuni interessati.

Enna, addì 9 marzo 1978

Il medico provinciale f.f.: PREZZAVENTO

(2410)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di anestesia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modilità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(966/S)

OSPEDALI «ASCALESI» E «S. GENNARO» DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario di immunoematologia e centro trasfusionale;

sette posti di aiuto di chirurgia addetto al pronto soccorso generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1009/S)

OSPEDALE «S. CUORE DI GESU'» DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(969/C)

OSPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modilità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(964/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modilità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(962/S)

OSPEDALE « SS. GONFALONE » DI MONTEROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso del servizio autonomo di accettazione, guardia e pronto soccorso.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso del servizio autonomo di accettazione, guardia e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modilità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma).

(963/S)

OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale prima;

un posto di aiuto del servizio di indagini cliniche mediante l'impiego di radioisotopi;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(977/S)

OSPEDALE « DR. G. GIAMBALVO » DI MENFI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modilità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(965/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modilità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(961/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780770)